ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2023-5746 del 03/11/2023

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione oggetti di oreficeria e gioielleria, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Giuseppe Dozza n. 40

Proposta

n. PDET-AMB-2023-5944 del 02/11/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione oggetti di oreficeria e gioielleria, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Giuseppe Dozza n. 40.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società Buccellati Holding Italia S.p.A. (C.F. 04012270379 e P.IVA 00739600153) per l'impianto destinato ad attività di produzione oggetti di oreficeria e gioielleria, sito in Comune di Zola Predosa, via Giuseppe Dozza n. 40, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1851 del 19/04/2021, con scadenza di validità in data 10/05/2036, e rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento Prot. n. 12434 del 11/05/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵ {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- ² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
- ³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.
- ⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- ⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.



- 2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1851 del 19/04/2021, con scadenza di validità in data 10/05/2036 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Zola Predosa di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
- 6. Obbliga la società **BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



Motivazione

- La società Buccellati Holding Italia S.p.A. (C.F. 04012270379 e P.IVA 00739600153) con sede legale in Comune di Milano (MI), via Brisa n. 5, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa, via Giuseppe Dozza n. 40, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 07/07/2023 (Prot. n. 20331) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di aumento della portata del punto di emissione E7, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22025 del 24/07/2023 (pratica SUAP n. 9/EA /2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/07/2023 al PG/2023/127979 e confluito nella **Pratica SINADOC 28726/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/135350 del 04/08/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2023/146201 del 28/08/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/166709 del 02/10/2023 ha sollecitato il Comune di Zola Predosa ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 29320 del 04/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/10/2023 al PG/2023/168919, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato



motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a €
 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE APAM.

Bologna, data di redazione 02/11/2023

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali 11

(determina firmata digitalmente) 12

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A. Comune di Zola Predosa (BO), via Giuseppe Dozza n. 40

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Giuseppe Dozza (afferente al depuratore intercomunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici e dai lavandini presenti nell'attività di produzione oggetti di oreficeria e gioielleria) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dai coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche i pareri Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 90204 del 03/10/2018 e Prot. n. 112915 del 10/12/2018¹, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 30635 del 16/11/2020 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/11/2020 al PG/2020/165541). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 15054/2018, sinadoc n. 34556/2018 e sinadoc n. 26125/2020).

Pratica Sinadoc 28726/2023

Documento redatto in data 02/11/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Parere HERA S.p.A. Prot. n. 90204 del 03/10/2018 riferito all'intestazione dell'AUA alla società Clementi Fabbrica Argenteria S.r.l. Parere HERA S.p.A. Prot. n. 112915 del 10/12/2018 riferito alla voltura dell'AUA alla società Buccellati Holding Italia S.p.A.

area gestione e controllo del territorio AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 12/EA /2020

oggetto: Nullaosta per matrice impatto acustico e matrice scarichi in fognatura per rilascio aggiornamento A.U.A. per modifica sostanziale della matrice emissione in atmosfera. Ditta Buccellati Holding Italia s.p.a.

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

vista la domanda di aggiornamento di AUA per modifica sostanziale per la matrice missioni in atmosfera, in atti al prot. 25352 del 01/10/2020, presentata dalla Ditta buccellati Holding Italia s.p.a. con sede legale in Via Giuseppe Dozza 40 Zola Predosa (BO),

per la località: Via Giuseppe Dozza 40;

Visto che nella medesima viene dichiarato che nulla è stato modifica per quanto riguarda la matrice acustica e la matrice scarichi in fognatura rispetto a quanto prescritto nel provvedimento del 18/02/2019 con prot. 4511 (pratica 9/EA/2018) con determina 312 del 23/01/2019 voltura del provvedimento del 25/10/2018 con prot.30223 (pratica 1/EA/2018) con determina 5357 del 17/10/2018 ;

Tenuto conto del parere di Hera emesso il 10/12/2018 con prot.112915 pervenuto in data 11/12/2018 con prot. 34029, quale voltura del parere emesso il 03/10/2018 con prot. 90204 pervenuto in data 04/10/2018 con prot. 28229;

Preso atto dell'autodichiarazione, relativa alla matrice acustica, rilasciata dal tecnico il






area gestione e controllo del territorio AMBIENTE



29/10/2020 e pervenuta in data 10/11/2020 con prot.30138 e trasmessa ad Arpae sac in data 12/11/2020 con prot. 30329;

ESPRIME NULLAOSTA AL RILASCIO DELL'AGGIORNAMENTO DELL'AUA di cui alle premesse in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO" E MATRICE SCARICHI IN FOGNATURA

nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri HERA sopracitato.



• per informazioni: UFFICIO AMBIENTE: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it



HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

Spett.li **COMUNE DI ZOLA PREDOSA** area gestione e controllo del territorio **AMBIENTE**

Piazza della Repubblica, 1 40069 ZOLA PREDOSA BO

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Modena, 03 ottobre 2018 Prot. n. 90204

ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia Servizio Tecnico GP/ge

Data prot.: 24/04/2018 ns. rif. Hera spa

Num. prot.: 0040491 Data prot.: 07/09/2018 Num. prot.: 0081960

PA&S numero 96/2018

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Clementi Fabbrica Argenteria Srl"- Stabilimento produzione oggetti in metalli preziosi nell'insediamento sito in Via Dozza n.40 - Comune di Zola Predosa (BO).

Comune di Zola Predosa, 23 aprile 2018 - Pratica: 1/EA/2018 - Prot: 11695 Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Buccellati Gino in qualità di legale rappresentante della Ditta "CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL" con sede legale e insediamento produttivo esercente l'attività di fabbricazione oggetti in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi in VIA DOZZA n°40 -Comune di Zola Predosa:

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- preso atto che la richiesta di autorizzazione è stata presentata a seguito del previsto trasferimento dello stabilimento produttivo dal comune di Casalecchio di Reno;
- preso atto che la società in oggetto risulta titolare, per lo stabilimento di Casalecchio di Reno, di un A.U.A. adottata dalla provincia di Bologna- Servizio Tutela Ambientale con determina dirigenziale DET-AMB-2016-380 del 26/02/2016;
- preso atto che dalla documentazione presentata l'area in cui verrà insediata l'attività è stata oggetto di lavori di adeguamento finalizzati alla realizzazione di reti di raccolta interna dei reflui industriali originati durante le attività lavorativa;

- verificato che le reti di scarico interne all'edificio convogliano le acque di processo in due distinte cisterne, di opportune dimensioni, dotate di vasche di contenimento ed alloggiate all'esterno;
- preso atto dalla documentazione che la rete fognaria esterna allo stabilimento non ha subito modifiche sostanziali e che raccoglie le acque reflue domestiche e quelle meteoriche non contaminate, convogliandole al punto di scarico in pubblica fognatura su via Dozza:
- verificato che altri prodotti e reagenti chimici utili al processo produttivo sono stoccati sotto copertura e su idonei sistemi atti a prevenire dilavamenti e dispersioni verso il reticolo fognario di raccolta delle acque meteoriche;

visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e locali ristoro), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e le acque meteoriche non contaminate di dilavamento delle aree esterne:
- <u>le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Dozza n. 40 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.</u>
 - La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- > i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato Allegato 2 e;
 - o consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - o essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;



- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- ➢ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- > l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, quasti o malfunzionamento del servizio fognario depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Gian Nicola Scarcella





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 dicembre 2018 Prot. n. 112915 Spett.le COMUNE DI ZOLA PREDOSA area gestione e controllo del territorio AMBIENTE

Piazza della Repubblica, 1 40069 ZOLA PREDOSA BO

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Spett.le ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 31/10/2018

PA&S numero 120/2018

Num. prot.: 0099905

Oggetto: Istanza di Voltura/Reintestazione di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "BUCCELLATI HOLDING ITALIA SPA"- Stabilimento sito in Via Dozza n.40 - Comune di Zola Predosa (BO).

SUAP – Rif. Pratica: 9/EA/2018 - Prot: 30700 del 31 ottobre 2018. Voltura di AUA adottata da ARPAE– AMB-2018-5357 del 17/10/2018 rilasciata alla ditta "CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL".

In merito alla comunicazione di Voltura / Reintestazione di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate, provenienti dallo stabilimento, sito a Zola Predosa in via Dozza n° 40, presentata dal Signor Gianluca Bronzetti in qualità di legale rappresentante della Ditta "BUCCELLATI HOLDING ITALIA SPA" con sede legale e insediamento produttivo esercente l'attività di fabbricazione oggetti in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi in Comune di Zola Predosa.

Considerato che:

- trattasi di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A., adottata da ARPAE SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-5357 del 17/10/2018 rilasciata alla ditta "CLEMENTI FABBRICA ARGENTERIA SRL", con stabilimento e sede legale in Zola Predosa (BO) Via Dozza n°40;
- preso atto della dichiarazione che non sono intervenute modifiche né agli scarichi già autorizzati con il provvedimento sopracitato né alle caratteristiche quali-quantitative degli stessi e che il richiedente ha rilevato l'attività preesistente per fusione per incorporazione della Clementi Fabbrica Argento srl nella Buccellati Holding Italia SpA.

Visto:

il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 03 ottobre 2018 prot. gen. Hera 90204 - PA&S numero 96/2018 che è parte integrante del vigente atto.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella





Autorizzazione Unica Ambientale Impianto BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A. Comune di Zola Predosa (BO), via Giuseppe Dozza n. 40

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione oggetti di oreficeria e gioielleria svolta dalla società Buccellati Holding Italia S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Giuseppe Dozza n. 40, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

2. La società BUCCELLATI HOLDING ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: FORNO FUSORIO

Portata massima	1500	Nm^3/h
Altezza minima	11,45	m
Durata massima	12	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
------------------------	----	-----------

Impianto di abbattimento: filtro statico

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAMINAZIONE

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro statico

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima 4000 Nm3/h
Altezza minima 7,30 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CABINA ULTRASUONI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Altezza minima Durata massima	12 8	m h/g		
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	NTI			
Materiale particellare	10 5 20	mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	<u>e</u>			
EMISSIONE E7 PROVENIENZA: LUCIDATRICI				
Portata massima	10000 11 8	Nm3/h m h/g		
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	NTI			
Materiale particellare	10	mg/Nm3		
Impianto di abbattimento: filtro a maniche				
L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressost funzionamento del filtro.	tato diffe	renziale in g	rado di rilevar	e il corretto
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	<u>e</u>			
EMISSIONE E8 PROVENIENZA: SALDATURA				
Portata massima Altezza minima Durata massima	7000 7,30 8	Nm3/h m h/g		
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	NTI			
Materiale particellare	10	mg/Nm3		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	<u>e</u>			
EMISSIONE E9 PROVENIENZA: DECAPAGGIO ACIDO				
Portata massima Altezza minima Durata massima	2150 7,30 8	Nm3/h m h/g		
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	NTI	-		

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ELETTROEROSIONE

Portata massima	2550	Nm3/h
Altezza minima	11,10	m
Durata massima	5	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	5	mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro statico

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: LAVAPEZZI RENZACCI

Portata massima	1600	Nm3/h
Altezza minima	11,30	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm3

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E14 - E15

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE - POT. TERMICA COMPLESSIVA 560 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1 del DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Qualora tra le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo fossero presenti sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, sostanze con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre

2006 (Reach), la società BUCCELLATI HOLDING ITALIA Spa è tenuta a presentare la relazione prevista all'art. 271, comma 7-bis del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro de	l lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6
 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola
	con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o
	verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN

14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano

l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con

l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente

al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas

secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in

cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le

precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed

omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e

dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere

valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al

valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento" e criteri di

valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali

documenti indicano:

• per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del

risultato

• per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite

autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della

misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore

limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti,

8

devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E7 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E7, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a

fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti

produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere

produttivi a grustificazione dena mancata effettuazione dene anansi prescritte, ia data di fermata deve monte essere

annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra

richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e

delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni

riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e,

dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista

in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve

comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o

l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza

dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite

di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da

conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

10

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla

riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche

oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà

comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il

guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un

pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o

registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati,

devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae

APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa,

l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e

straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di

Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n.

15054/2018, sinadoc n. 34556/2018 e sinadoc n. 26125/2020).

• Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di

ARPAE in data 24/07/2023 al PG/2023/127979).

Pratica Sinadoc 28726/2023

Documento redatto in data 02/11/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

11



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A. Comune di Zola Predosa (BO), via Giuseppe Dozza n. 40

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 19/04/2018, presentata dalla società Clementi Fabbrica Argenteria S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Zola Predosa (Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2016) per l'attività di produzione oggetti di oreficeria e gioielleria.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM Servizio Territoriale Distretto Urbano PGBO/2018/15199 del 29/06/2018.
- Visto che è stata presentata in data 29/10/2020 da Andrea Benaglia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Buccellati Holding Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che "l'impiantistica tecnologica ... non costituirà sorgente di emissione sonora significativa per l'ambiente circostante; si confermano, pertanto, le conclusioni riportate al Cap.VII ('Giudizio di compatibilità') della Relazione Tecnica di Impatto Acustico originariamente prodotta, datata 19 aprile 2018".
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 30635 del 16/11/2020.
- Visto che è stata presentata in data 30/06/2023 da Andrea Benaglia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Buccellati Holding Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che "Sotto gli aspetti di acustica ambientale, la sostituzione dell'impiantistica tecnologica di cui sopra non produrrà modifiche significative nell'intorno dello stabilimento 'Clementi Fabbrica Argenteria'; questo, anche in virtù dell'assenza di qualsivoglia ricettore localizzato presso il confine di pertinenza Sud-Est dello stabilimento in oggetto".
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 29320 del 04/10/2023.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà

provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per

la matrice di impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 15054/2018,

sinadoc n. 34556/2018 e sinadoc n. 26125/2020).

• Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in

data 30/06/2023 da Andrea Benaglia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla

società Buccellati Holding Italia S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 24/07/2023 al PG/2023/127979).

• Elaborato "Studio Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e

ss.mm.ii. in data 19/04/2018 da Andrea Benegaglia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo

incaricato dalla società Clementi Fabbrica Argenteria S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli

atti di ARPAE in data 23/04/2018 al PGBO/2018/9525).

Pratica Sinadoc 28726/2023

Documento redatto in data 02/11/2023

2

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.